

**DESTINAZIONE PROVENTI CDS ANNI 2021-2023 a consuntivo 2021**

finale

TIT	capitolo	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CDS ex art 208	2021	accertato	tot impegnato	avanzo vincolato
		<b>a) DESTINAZIONE 1/4 DEL 50% interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;</b>	<b>29.352,60</b>		<b>29.352,60</b>	
1	8122/65	spese per toponomastica e onomastica stradale	1.000,00		854,00	
2	28105/105	miglioramento segnaletica stradale	28.352,60		28.352,60	
2	28105/106	Catasto stradale				
		<b>tot a</b>	<b>29.352,60</b>		<b>29.206,60</b>	
		<b>b) DESTINAZIONE 1/4 DEL 50% potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12</b>	<b>29.352,60</b>		<b>29.352,60</b>	
1	3121/45	<b>VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.261,46</b>	
1	3121/46	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LAVAGGIO DIVISE</b>	<b>600,00</b>		<b>276,00</b>	
1	3121/54	Potenziamento informatizzazione uffici di polizia	1.300,00		1.300,00	
1	3121/49	consumi automezzi polizia municipale	1.500,00		1.280,65	
1	3132/162	assicurazione automezzi polizia municipale	1.500,00		1.264,00	
1	3133/177	CORSI DI FORMAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00		514,00	
1	5140/70	canone noleggio autovelox	27.918,28		26.844,47	
1	1810/2	retribuzioni al personale non di ruolo vigili di santa greca	9.000,00		9.000,00	
1	3136/220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	2.700,00		1.952,30	
2	21183/555	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				
2	23183/553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	5.500,00		3.837,21	
		<b>tot b</b>	<b>57.018,28</b>		<b>50.530,09</b>	
		<b>c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.</b>	<b>58.705,20</b>		<b>58.705,20</b>	
2	28100/500	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE	17.721,63		17.721,63	
2	21181/101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	31.671,40		31.671,40	
2	24101/507	iscola	18.328,60		18.328,60	
2	26208/509	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI				
1	3111/1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	17.098,32		9.701,20	
1	3112/4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Pm	9.827,52		1.109,85	
1	9632/130	TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA	10.977,00		10.685,34	
1	3172/440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DET	3.293,97		0,00	
1	1233/179	Corsi di educazione stradale	4.500,00		0,00	
1	3132/0	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE - FONDO PERSEO	12.000,00		12.000,00	
1	3121/47	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTO	7.081,72		6.666,14	
1	10530/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMOZIONE SALME - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00		0,00	
2	28115/501	REALIZZAZIONE NUOVE STRADE				
2	28105/105	miglioramento segnaletica stradale				
2	29161/546	RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E INTERVENTI DI BONIFICA	2.000,00		2.000,00	
		<b>tot c</b>	<b>136.500,16</b>		<b>109.884,16</b>	
		<b>totale a+b+c</b>	<b>222.871,04</b>		<b>189.620,85</b>	
		<b>50% residuo non vincolato</b>	<b>-45,20</b>		<b>-24.175,11</b>	
		<b>accantonamento FCDE</b>	<b>53.174,16</b>		<b>53.174,16</b>	
		<b>Spesa a consuntivo</b>			<b>242.795,01</b>	
		<b>Stanziamento in entrata capitolo 3010/0</b>	<b>276.000,00</b>	<b>218.619,90</b>	<b>218.619,90</b>	
		<b>tasso copertura</b>	<b>100%</b>		<b>111,06%</b>	

TIT	capitolo	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI AUTOVELOX ART. 142	2021	accertato	tot impegnato	avanzo vincolato
1	1810/2	retribuzioni al personale non di ruolo vigili di santa greca	0,00		0,00	
1	3111/1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00		0,00	
1	1537/240	Manutenzione beni immobili ( ex Prettura)	14.457,45		12.201,07	
1	8122/62	acquisti per manutenzione strade interne comunali	2.000,00		1.814,98	
1	9623/72	MANUTENZIONE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	2.000,00		1.401,51	
1	9632/130	TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA	13.000,00		9.000,00	
1	9632/135	SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	7.805,13		7.103,53	
1	9635/472	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	46.000,00		35.000,00	
1	1259/361	RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA VIOLAZIONI CDS	1.000,00		775,17	
2	28100/490	acquisto attrezzatura per il servizio di protezione civile	5.000,00		5.000,00	
2	28257/511	realizzazione lavori di viabilità ill pubb	33.000,00		33.000,00	
2	29161/545	interventi di bonifica aree pubbliche da rifiuti speciali e amianto	15.000,00		15.000,00	
2	28118/506	realizzazione collettore per acque meteoriche centro urbano	0,00			
2	28100/502	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	200.000,00		200.000,00	
2	28115/501	REALIZZAZIONE NUOVE STRADE			0,00	
2	26208/509	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI			<b>35.345,26</b>	
2	28100/516	ARREDO URBANO	17.455,00			
2	28100/500	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE	82.278,37		82.278,37	
		<b>TOTALE TITOLO I-II</b>	<b>441.995,95</b>		<b>437.919,89</b>	
		<b>totale spese a destinazione vincolata (Tit I + Tit II)</b>	<b>441.995,95</b>		<b>437.919,89</b>	
		<b>Entrate a destinazione vincolata (al netto di FCDE) di entrata cap 3010/60</b>	<b>440.517,95</b>		<b>436.432,92</b>	
		<b>Accantonamento FCDE</b>	<b>103.930,05</b>		<b>103.930,05</b>	
		<b>tot uscita vincolata</b>	<b>545.926,00</b>		<b>541.849,94</b>	
		<b>tot entrata capitolo 3010/60</b>	<b>544.448,00</b>	<b>540.362,97</b>	<b>540.362,97</b>	
		<b>tasso di copertura</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
		<b>investimenti</b>	<b>456.307,60</b>		<b>472.535,07</b>	
		<b>correnti</b>	<b>197.582,39</b>		<b>139.544,87</b>	
		<b>totale</b>	<b>653.889,99</b>		<b>612.079,94</b>	
		<b>entrata+ entrata -fcde</b>				
		<b>diff</b>				
		<b>FCDE</b>	<b>157.104,21</b>		<b>157.104,21</b>	

**Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1a)

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (6)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (6)

#### **Art. 142. \* Limiti di velocità.**

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

 [zione: Patente a punti, consultare la tabella.](#)

#### TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

##### Art. 142. Limiti di velocità. (4)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1) (5)

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

- e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (5)

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(5)

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (6)

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (6)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. (6)